

**ACCESSO, DA PARTE DEI PROFESSIONISTI DATORI DI LAVORO, AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI SPECIALI PREVISTI DAL DECRETO LEGGE 17 MARZO
2020, N. 18 – AGGIORNAMENTI**

Roma, 1 aprile 2020

La [circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020](#) ha fornito importanti chiarimenti in merito alle **condizioni e alle modalità di accesso dei professionisti agli ammortizzatori sociali** previsti dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La circolare prende, in primo luogo, in esame, per quanto qui interessa, **la questione relativa all'operatività del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali** istituito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 dicembre 2019, n. 104125.

L'Istituto evidenzia come **le prestazioni ordinarie e integrative previste nell'ambito di tale nuovo Fondo non possano essere, allo stato, erogate** in quanto non è stato ancora costituito il Comitato amministratore, organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti.

Stante l'inoperatività del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, l'INPS chiarisce, quindi, che **i professionisti datori di lavoro potranno accedere ai seguenti ammortizzatori sociali speciali** previsti dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18:

- 1) I professionisti che occupano **più di 5 dipendenti** potranno accedere all'assegno ordinario di **cassa integrazione garantito dal FIS (Fondo di Integrazione Salariale)** con causale Covid-19 di cui all'art. 19 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- 2) I professionisti che occupano **fino a 5 dipendenti** potranno accedere alla **cassa integrazione in deroga** di cui all'art. 22 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

La circolare prende, inoltre, posizione sulla questione relativa allo **smaltimento delle ferie pregresse dei dipendenti** sulla quale il Consiglio Nazionale Forense aveva chiesto chiarimenti nella [lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2020](#).

L'INPS precisa, al riguardo, che, sia in caso di assegno ordinario garantito dal FIS sia in caso di cassa integrazione in deroga, **l'eventuale presenza di ferie pregresse non è**

ostativa all'accoglimento dell'istanza di accesso agli ammortizzatori sociali speciali presentata dai datori di lavoro.

Si segnala, infine, quanto chiarito dalla circolare INPS in merito alle **modalità di pagamento ai lavoratori dei trattamenti di cassa integrazione:**

1) trattamento di cassa integrazione garantito dal FIS -Fondo di Integrazione Salariale- con causale Covid-19 (**professionisti che occupano più di 5 dipendenti**): resta inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, ma, in via di eccezione, **il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il pagamento diretto in favore dei propri dipendenti da parte dell'INPS.**

In quest'ultimo caso, il datore di lavoro, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, **potrà chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante difficoltà finanziarie.**

2) trattamento di cassa integrazione in deroga (**professionisti che occupano fino a 5 dipendenti**): il trattamento può essere concesso **esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.**